

Hanno votato n. ____ su ____ membri dell'Assemblea con diritto di voto. Risultano eletti:

PRESIDENTE UNITARIO

_____	_____
cognome e nome	e-mail
_____	_____
via numero civico cap comune provincia	cellulare

VICEPRESIDENTE/I DEGLI ADULTI

_____	_____
cognome e nome	e-mail
_____	_____
via numero civico cap comune provincia	cellulare

_____	_____
cognome e nome	e-mail
_____	_____
via numero civico cap comune provincia	cellulare

VICEPRESIDENTE/I DEI GIOVANI

_____	_____
cognome e nome	e-mail
_____	_____
via numero civico cap comune provincia	cellulare

_____	_____
cognome e nome	e-mail
_____	_____
via numero civico cap comune provincia	cellulare

RESPONSABILE/I AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI

_____	_____
cognome e nome	e-mail
_____	_____
via numero civico cap comune provincia	cellulare

_____	_____
cognome e nome	e-mail
_____	_____
via numero civico cap comune provincia	cellulare

**Gli eletti, che hanno tutti accettato la nomina, si impegnano a partecipare alla prossima
Assemblea diocesana del 25 febbraio 2024.**

IL PRESIDENTE ELETTO

IL RESPONSABILE DIOCESANO

IL VICARIO

Il presente verbale è redatto in 3 copie: una per il presidente vicariale, una per il vicario foraneo e una per la presidenza diocesana da **inoltrare entro il 1° febbraio 2024** per la formazione delle liste degli aventi diritto al voto alla **XVIII Assemblea diocesana del 25 febbraio 2024**.

Norme regolamentari per le assemblee vicariali

Dall'Atto Normativo Diocesano

Articolo 13 - Gli organi dell'Associazione vicariale

1. Gli organi dell'Associazione vicariale sono il Consiglio vicariale, il presidente vicariale e la Presidenza vicariale.
2. *Il Consiglio vicariale (chiamata anche Assemblea vicariale)*
 - a. È composto dalla Presidenza vicariale e dai componenti delle presidenze parrocchiali. Partecipano al Consiglio vicariale anche gli assistenti parrocchiali e vicariali. È convocato dal presidente vicariale.
 - b. Il Consiglio vicariale elegge il presidente e la Presidenza vicariale.
 - c. Il Consiglio vicariale approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.
3. *Il Presidente vicariale*
 - a. Garantisce l'espressione delle diverse componenti associative di settore e territoriali, e l'unitarietà delle scelte e della loro attuazione. È garante del coinvolgimento e coordinamento delle associazioni parrocchiali/di U.P. o interparrocchiali.
 - b. Fa parte di diritto del Consiglio diocesano nel quale partecipa alla definizione delle scelte strategiche dell'associazione.
4. *La Presidenza vicariale*
 - a. È composta dal presidente vicariale e da uno o due vicepresidenti per settore e da uno o due responsabili dell'Acr. Fa parte della Presidenza vicariale l'assistente unitario vicariale e di settore. Il Consiglio vicariale può eleggere anche un vicepresidente unitario.
 - b. La Presidenza vicariale può cooptare al proprio interno persone con compiti specifici.
 - c. Il ruolo di presidente vicariale è incompatibile con candidature, incarichi politici o amministrativi.

Dal Regolamento nazionale

Art. 7. Regole generali per l'esercizio del diritto di voto.

1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.
2. Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.
3. Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 14^o anno di età.

Art. 8. Elettorato passivo.

1. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18^o anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.
2. I responsabili giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età.

Art. 9. Incarichi direttivi.

1. Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di: Presidente (parrocchiale, diocesano, nazionale), componente della Presidenza (diocesana, nazionale), Delegato regionale, componente della Delegazione regionale, Segretario (diocesano, nazionale) di Movimenti.
2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

Art. 12. Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza, in relazione allo svolgimento di incarichi politici.

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei Consigli (diocesani e nazionale) sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali, con incarichi di Sindaco o Presidente o componente delle Giunte Comunali, Provinciali e Regionali e con incarichi di Presidente di Circoscrizioni comunali.